



Chiasso, 10 giugno 2026
Ris. mun. 711 / 9 giugno 2026

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
municipio@chiasso.ch

Signor
Francesco Romano
6830 Chiasso

RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO ROMANO SUGLI STRUMENTI COMUNALI PER FAVORIRE L'ASSUNZIONE DI RESIDENTI DI CHIASSO

Signor Consigliere comunale,

1. La maggiore occupazione dei residenti a Chiasso come obiettivo di interesse pubblico

Con tutta evidenza l'ente pubblico condivide un obiettivo di maggiore occupazione di residenti a Chiasso, ma, se secondo la Camera di Commercio, in Canton Ticino, nemmeno il Cantone riesce ad adempiere a questa incombenza, ci si chiede come lo possa fare il Comune.

2. Competenza in materia di agevolazioni fiscali mirate

Il Municipio conferma di non disporre di una competenza simile.

L'autonomia fiscale comunale si esaurisce, in sostanza, nella fissazione del moltiplicatore politico comunale: il Comune applica la legge tributaria cantonale (LT) e non può istituire deduzioni, esenzioni o riduzioni d'imposta a favore di singole aziende.

Le agevolazioni fiscali alle imprese (sgravi per nuove attività o ristrutturazioni aziendali) rientrano nella competenza cantonale, nell'ambito della politica di promovimento economico decisa a livello di Cantone, e non possono essere replicate o integrate dal Comune.

A prescindere dalla competenza, un'agevolazione costruita su singole aziende e condizionata alla quota di residenti assunti si scontrerebbe inoltre con il principio di legalità in materia fiscale, con la parità di trattamento (art. 8 Cost.) e con la neutralità concorrenziale.

3. Strumenti non fiscali concretamente praticabili

Il margine d'azione comunale è reale ma indiretto e di carattere prevalentemente promozionale e di coordinamento, dato che la politica del mercato del lavoro compete in via principale alla Confederazione e al Cantone (principio di sussidiarietà). In quest'ottica risultano praticabili:

- la promozione dell'attrattiva del territorio per l'insediamento di attività economiche, con effetto indiretto sull'occupazione locale;

- la collaborazione con gli enti cantonali competenti (in particolare l'Ufficio regionale di collocamento) e il rilancio presso le aziende del territorio dei relativi programmi e misure;
- il sostegno alla formazione professionale e all'apprendistato tramite messa in rete tra aziende e scuole, iniziative informative e di orientamento;
- la valorizzazione, nei limiti della legislazione sulle commesse pubbliche, di criteri legati alla formazione e all'apprendistato (cfr. punto 5);
- il ruolo del Comune e delle sue partecipate quali datori di lavoro che investono direttamente in formazione e posti di apprendistato, con funzione esemplare.

4. Valutazione degli strumenti specificamente indicati

- *Contributi comunali alla formazione:* ipotizzabili in linea di principio, ma subordinati a una base legale formale generale ed astratta, e sottoponibile a referendum (regolamento e/o credito adottato del Consiglio comunale) e alla loro impostazione generale e non discriminatoria; essi non possono assumere la forma di contributi mirati a singole aziende. Di per sé vige già la legge cantonale sugli aiuti allo studio, del 2024, in particolare l'art. 5.
- *Incentivi per apprendisti residenti:* il vincolo della residenza è inapplicabile, perché dapprima un apprendista cerca e trova un posto di apprendistato indipendentemente dal suo luogo di residenza, bensì sulla base di tutt'altri criteri; un vincolo sulla residenza sarebbe, da qualsiasi punto di vista lo si voglia guardare, discriminatorio. Storicamente, il Centro professionale commerciale di Chiasso, aperto a tutti coloro che vi si volevano iscrivere, è sorto nel 1923 su decisione del Consiglio comunale, ma su iniziativa delle ditte commerciali locali, per rispondere alle esigenze economiche del polo transfrontaliero e garantire l'entrata immediata nel mondo del lavoro.
- *Misure di sostegno all'inserimento professionale:* ambito largamente cantonale e federale; l'intervento comunale può essere solo di coordinamento.
- *Agevolazioni su prestazioni o canoni comunali:* tasse e tariffe sono vincolate ai principi di copertura dei costi e di equivalenza; sconti selettivi legati alle assunzioni non sono ammissibili.

5. Commesse pubbliche

L'art. 53 cpv. 2 del Regolamento della legge sulle commesse pubbliche stabilisce che i criteri de:

- a) la formazione degli apprendisti;
- b) il contributo alla formazione professionale;
- c) la responsabilità sociale delle imprese.

sono ammessi nei bandi di concorso.

Il cpv. 3 dell'art. 53 determina che quelli di cui al cpv. 2 lett. a e b sono obbligatori, mentre il criterio riferito alla responsabilità sociale delle imprese è facoltativo.

Le Direttive sui criteri di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle imprese del 17 dicembre 2025 (pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 242 del 19 dicembre 2025) fissano al 5% la ponderazione riferita al criterio "formazione degli apprendisti".

La medesima direttiva fissa il criterio di aggiudicazione inerente al contributo alla formazione professionale con valore di ponderazione del 3%.

Sempre la direttiva stabilisce che il criterio di aggiudicazione facoltativo inerente alla responsabilità sociale delle imprese va ponderato al 4 %.

Il margine di manovra per il Municipio è inerente alla responsabilità sociale delle imprese, che viene consigliato di non applicare per commesse pubbliche con un valore economico basso, al fine di non penalizzare la possibilità di partecipazione di microimprese (causa i costi di certificazione alti e la mancanza di personale da dedicare a questo tema).

6. Principali ostacoli a essere più incisivi per il Comune

Vedi risposte suelencate.

Voglia gradire, signor Consigliere comunale, i nostri distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretti